

Europ Assistance Italia S.p.A.



Contratto di Assicurazione Multirischi

Bike Noproblem Urban e Sport

Il presente Fascicolo informativo, contenente:
- Nota informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Modulo di proposta, ove previsto
deve essere consegnato alla Contraente prima
della sottoscrizione del contratto o, dove prevista,
della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota informativa.

Bike Noproblem Urban e Sport - Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione Multirischi

BIKE NOPROBLEM URBAN E SPORT

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO	
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.
Contraente	La persona fisica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance	L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A..
Franchigia	L'importo o la percentuale di Invalidità prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.
Garanzia	L'Assicurazione, diversa dall'Assicurazione assistenza, per la quale in caso di Sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell'Indennizzo.
Massimale/Somma assicurata	L'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Polizza	Il documento contrattuale che prova il contratto assicurativo e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.
Premio	La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Prestazione	L'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa. Per l'Assicurazione Tutela Legale per sinistro si intende, il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA")
Veicolo	La bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì comprese le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. Ai fini della presente polizza non rientrano nella definizione di veicolo/velocipede i risciò, i tandem, i monopattini.
Viaggio	Qualunque spostamento dell'Assicurato che preveda l'utilizzo del Veicolo come sopra definito.

Mod. 16211 - Nota Informativa BIKE NOPROBLEM URBAN E SPORT

Data ultimo aggiornamento 01.05.2016

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
- sede legale: Milano - Piazza Trento, 8 - 20135 - Italia;
- recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: www.europassistance.it, e-mail servizio.clienti@europassistance.it;
- l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 66.010.523,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 38.282.359,00.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 141,26% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 52.011.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 36.819.000,00.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2015.

Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito www.europassistance.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo.

Bike Noproblem Urban e Sport - Nota Informativa

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi relativi alla persona dell'Assicurato, al veicolo e dei rischi relativi ai danni involontariamente arrecati a terzi e alle cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il viaggio.

Il Contraente troverà le garanzie non modificabili, ma in alcuni casi opzionabili, previste nelle seguenti VI Sezioni:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza - vedi artt. 14 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II - Assicurazione Infortuni del conducente - vedi artt. 22 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese mediche da infortunio - vedi artt. 32 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile in viaggio (opzionale in abbinamento alla garanzia Tutela Legale da circolazione) - vedi artt. 40 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione V - Assicurazione Tutela Legale da circolazione (opzionale in abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile) - vedi artt. 48 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione VI - Assicurazione Furto (opzionale in abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile e Tutela Legale da circolazione) - vedi artt. 59 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenze

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni sono riportate all'interno dell'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione e all'interno di ciascuna Sezione negli articoli di seguito indicati per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza - vedi artt. 19 e 20;
- Sezione II - Assicurazione Infortuni del conducente - vedi artt. 26 e 29;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese mediche da infortunio - vedi art. 38;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile in viaggio (opzionale in abbinamento alla garanzia Tutela Legale da circolazione) - vedi artt. 45 e 47;
- Sezione V - Assicurazione Tutela Legale da circolazione (opzionale in abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile) - vedi art. 54;
- Sezione VI - Assicurazione Furto (opzionale in abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile e Tutela Legale da circolazione) - vedi art. 60.

Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna Sezione in un apposito articolo denominato "Esclusioni":

- Sezione I - Assicurazione Assistenza - vedi art. 17;
- Sezione II - Assicurazione Infortuni del conducente - vedi art. 25;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese mediche da infortunio - vedi art. 35;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile in viaggio (opzionale in abbinamento alla garanzia Tutela Legale da circolazione) - vedi art. 43;
- Sezione V - Assicurazione Tutela Legale da circolazione (opzionale in abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile) - vedi art. 58;
- Sezione VI - Assicurazione Furto (opzionale in abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile e Tutela Legale da circolazione) - vedi art. 63.

Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista in ciascuna Sezione può prevedere specifiche esclusioni.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza - vedi art. 15;
- Sezione II - Assicurazione Infortuni del conducente - vedi art. 23;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese mediche da infortunio - vedi art. 33;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile in viaggio (opzionale in abbinamento alla garanzia Tutela Legale da circolazione) - vedi art. 41;
- Sezione V - Assicurazione Tutela Legale da circolazione (opzionale in abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile) - vedi art. 53;
- Sezione VI - Assicurazione Furto (opzionale in abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile e Tutela Legale da circolazione) - vedi artt. 60 e 61.

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi delle franchigie e degli scoperti.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione II - Assicurazione Infortuni del conducente - vedi art. 23;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese mediche da infortunio - vedi art. 33;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile in viaggio (opzionale in abbinamento alla garanzia Tutela Legale da circolazione) - vedi art. 41;
- Sezione VI - Assicurazione Furto (opzionale in abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile e Tutela Legale da circolazione) - vedi art. 61.

Esempio di massimale:

- Massimale assicurato	€ 1.000,00
- Ammontare del danno	€ 1.800,00
- Danno risarcibile nei limiti del massimale	€ 1.000,00
- Parte di danno a carico dell'Assicurato	€ 800,00

Esempio di franchigia:

Se la franchigia è pattuita in termini percentuali, ad esempio 5%:

- qualora il grado di invalidità permanente accertato sia pari o inferiore al 5% della totale, il danno è ricompreso interamente nella franchigia e nulla verrà indennizzato all'Assicurato;
- qualora il grado di invalidità permanente sia superiore al 5% della totale l'Impresa riconoscerà all'Assicurato l'indennizzo solo per la parte eccedente;
- qualora il grado di invalidità permanente sia superiore al 20% della totale l'Impresa riconoscerà all'Assicurato l'intero indennizzo.

Esempio di scoperto:

ammontare del danno stimato =	€ 10.000,00
scoperto 10% con un minimo di € 500,00	€ 1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	€ 9.000,00

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi, dei limiti di età assicurabile.

- Sezione II - Assicurazione Infortuni del conducente - vedi art. 28;

Bike Noproblem Urban e Sport - Nota Informativa

- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese mediche da infortunio - vedi art. 37.

Per tutte le Sezioni, è prevista una condizione di sospensione della garanzia ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio. Si veda l'art. 3 per gli aspetti di dettaglio.

4. Periodi di carenza contrattuali

Avvertenza

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi dei periodi di carenza contrattuali.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione VI - Assicurazione Furto (opzionale in abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile e Tutela Legale da circolazione) - vedi art. 64.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario Sanitario - Nullità

Avvertenza

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui).

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

Non è prevista la proposizione del questionario sanitario al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Avvertenza

L'assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di una Polizza che preveda la sola destinazione Italia ed effettuare un viaggio in Europa.

7. Premi

Avvertenza

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo anche in rate semestrali. In caso di pagamento semestrale del premio verrà prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del 2%.

Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:

- assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (**escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza**),

accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS.

I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di Euro 750,00 (**escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza**).

Avvertenza

Europ Assistance può applicare sconti di premio sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Non sono previsti adeguamenti del premio.

9. Rivalse

Avvertenza

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

10. Diritto di recesso

Avvertenza

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, dandone comunicazione all'altra parte.

Si rinvia all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il pr I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Per la sola Tutela Legale è **obbligo dell'Assicurato informare tempestivamente per iscritto Europ Assistance di ogni evento relativo al sinistro secondo quanto previsto dall'art. "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro" della Sezione - Assicurazione Tutela Legale Circolazione.**

In caso di apertura del sinistro permane sempre l'obbligo dell'assicurato di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta nelle forme di cui all'art. sopra richiamato.

Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

Avvertenza

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

12. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

Bike Noproblem Urban e Sport - Nota Informativa

13. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze

Per la Sezione I - Assicurazione Assistenza, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Per la Sezione II - Assicurazione Infortuni del Conducente, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'infortunio occorso all'Assicurato durante il viaggio; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro.

Per la Sezione III - Assicurazione Rimborso spese mediche da infortunio, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'infortunio occorso all'Assicurato durante il viaggio; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro.

Per la Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in Polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro tre giorni dal momento in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Per la Sezione V - Assicurazione Tutela Legale da circolazione, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro dipende dal diritto oggetto della causa/vertenza per la quale viene garantita la Tutela Legale. La denuncia deve essere fatta on-line o per iscritto al verificarsi del sinistro.

Per la Sezione VI - Assicurazione Furto, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell'evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line, entro tre giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza - vedi art. 18;
- Sezione II - Assicurazione Infortuni del conducente - vedi artt. 26 e 27;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese mediche da infortunio - vedi art. 36;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile in viaggio (opzionale in abbinamento alla garanzia Tutela Legale da circolazione) - vedi art. 44;
- Sezione V - Assicurazione Tutela legale da circolazione (opzionale in abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile) - vedi artt. 48, 49, 50 e 51;
- Sezione VI - Assicurazione Furto (opzionale in abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile e Tutela Legale da circolazione) - vedi art. 65.

15. Assistenza diretta - Convenzioni

Avvertenza

L'Assicurato non può usufruire del pagamento diretto delle spese mediche al verificarsi del sinistro.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 - pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno.

In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Bike Noproblem Urban e Sport - Nota Informativa

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

17. Arbitrato

Per la Sezione II - Assicurazione Infortuni del conducente, è previsto l'Arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti relative alla determinazione dell'entità del danno. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è ubicato presso la sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al Comune di residenza dell'Assicurato.

Si rinvia all'art. 31 per gli aspetti di dettaglio.

Per la Sezione V - Assicurazione Tutela Legale circolazione, in caso di disaccordo tra l'Assicurato ed Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, è prevista la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

Si rinvia all'art. 51 per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla normativa vigente.

INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D.Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "qualsiasi contratto concluso tra il professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione a servizi a distanza, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del Consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso" ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 206/05 (Codice del Consumo).

Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale e che al presente contratto a distanza si applicano le disposizioni di cui alla Sezione IV-bis del D.Lgs. 206/05 (Codice del Consumo).

Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8, 20135 - Milano.

Il contratto di Assicurazione proposto è descritto nella condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o e-mail e di poter modificare la sua scelta successivamente.

Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.

Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.

Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.

Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa.

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
Bruno Scaroni



Bike Noproblem Urban e Sport - Condizioni di Assicurazione

■ **INDICE**

	pag.
DEFINIZIONI	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA	3
SEZIONE II - ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	4
SEZIONE III - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO	7
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	7
SEZIONE V - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE	8
SEZIONE VI - ASSICURAZIONE FURTO	10
COME RICHIEDERE ASSISTENZA	12

Bike Noproblem Urban e Sport - Condizioni di Assicurazione

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.

Contraente: la persona fisica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Europ Assistance: l'Impresa assicuratrice, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

Franchigia: l'importo o la percentuale di Invaldità prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Garanzia: l'Assicurazione, diversa dall'Assicurazione assistenza, per la quale in caso di Sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell'Indennizzo.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante.

Polizza: il documento contrattuale che prova il contratto assicurativo e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nell'accadimento di un Sinistro rientrante nell'Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa. Per l'Assicurazione Tutela Legale per sinistro si intende, il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA").

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Veicolo: la bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo

di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì comprese le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Ai fini della presente polizza non rientrano nella definizione di veicolo/velocipede i risciò, i tandem, i monopattini.

Viaggio: qualunque spostamento dell'Assicurato che preveda l'utilizzo del Veicolo come sopra definito.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C..

Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto ad Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I Premi devono essere corrisposti ad Europ Assistance o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.

Art. 4. - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle Parti all'altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.

Art. 5. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati da Europ Assistance**

possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 6. - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del Rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il Premio successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7. - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art. 9. - FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10. - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 11. - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata della Polizza per cessazione del Rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO" e "AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO", spetta ad Europ Assistance l'intero ammontare del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 C.C..

Art. 12. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di Premio relativa al periodo di Rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualun-

Bike Noproblem Urban e Sport - Condizioni di Assicurazione

que altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 13. - COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITA' CIVILE (Articolo valido per la Sezione V Assicurazione TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE)

Qualora esista e sia operante un'altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell'Assicurato, l'Assicurazione prevista dalla Sezione Tutela Legale Circolazione, nei limiti delle prestazioni garantite, opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'Assicuratore di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi e nel caso di costituzione civile nell'ambito di un processo penale, la polizza opera a primo rischio.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi

Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incidente: qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento o uscita di strada.

Infortunio: il Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 14. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

per la versione URBAN

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata all'utilizzo dello stesso, nonché i bambini di età inferiore a 4 anni regolarmente trasportati su appositi seggiolini omologati.

per la versione SPORT

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata all'utilizzo dello stesso.

Art. 15. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le Prestazioni sono fornite **fino a tre volte** per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

ASSISTENZA TECNICA

1. TRASPORTO BICICLETTA

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso che provvederà al trasporto del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo, purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti, al domicilio dell'Assicurato stesso.

Qualora il fermo si verificasse al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), l'Assicurato dovrà portare autonomamente il Veicolo su una strada pubblica per consentire l'intervento del mezzo di soccorso.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto **sino ad un massimo di 20 Km per la versione URBAN o 50 Km per la versione SPORT, tra andata e ritorno dal luogo del fermo. Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico dell'Assicurato.**

Esclusioni

Sono escluse dalla Prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

2. RIENTRO DELL'ASSICURATO O PROSEGUIMENTO VIAGGIO

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente o venisse rubato, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà il rientro dell'Assicurato (compreso il Veicolo) al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del viaggio fornendo:

- una bicicletta in sostituzione compatibilmente con le disponibilità sul luogo del fermo;
- un biglietto autoferrotranviario;
- la disponibilità di un taxi.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi **fino ad un massimo di Euro 50,00 per la versione URBAN o Euro 100,00 per la versione SPORT per sinistro e per Assicurato.**

Esclusioni

Sono esclusi dalla Prestazione:

- i casi di immobilizzo del Veicolo non dovuti a guasto e/o incidente;
- le operazioni di ordinaria manutenzione;
- le eventuali cauzioni richieste dalla Società di noleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di noleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

3. CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Veicolo, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di Prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

4. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Qualora, successivamente ad una "Consulenza Medica", emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino purché **si trovi entro 100 Km di percorrenza per la versione URBAN o 200 Km di percorrenza per la versione SPORT.**

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

5. INVIO DI UN FISIOTERAPISTA IN ITALIA

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Veicolo, abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un fisioterapista.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista **fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro per la versione URBAN o Euro 750,00 per sinistro per la versione SPORT.**

Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa certificato di Pronto Soccorso o del medico specialista, attestante la diagnosi per la quale viene richiesto l'intervento del fisioterapista.

ASSISTENZA ALLA PERSONA VERSIONE SPORT

Prestazioni valide solo nel caso in cui l'Assicurato abbia scelto la versione SPORT.

6. RIENTRO SANITARIO

La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km dal comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Veicolo, necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Bike Noproblem Urban e Sport - Condizioni di Assicurazione

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia ed Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al **solo trasporto della salma, in conformità con le norme nazionali.**

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per il rientro.

Esclusioni

Sono escluse dalla Prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

7. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Se l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Veicolo, venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, Europ Assistance fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad una persona da questi designata, residente in Italia, di raggiungerlo. La Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata dall'Assicurato ricoverato.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) **fino ad un importo massimo complessivo di Euro 400,00.**

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Art. 16. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cui le Prestazioni vengono fornite. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 17. - ESCLUSIONI

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
- b) pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);
- c) guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- e) dolo dell'Assicurato;

f) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;

g) malattia;

h) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;

i. tentato suicidio o suicidio.

Art. 18. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'indempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Art. 19. - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la Prestazione.

Art. 20. - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'Assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

Art. 21. - SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici eventualmente investiti dell'esame del Sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.

SEZIONE II - ASSICURAZIONI INFORTUNI DEL CONDUCENTE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Art. 22. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

per la versione URBAN

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo, nonché i bambini di età inferiore a 4

anni regolarmente trasportati su appositi seggiolini omologati.

per la versione SPORT

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo.

Art. 23. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. INFORTUNI

L'Assicurazione vale per gli Infortuni che l'Assicurato possa subire alla guida del Veicolo.

Sono compresi anche gli Infortuni subiti durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del Veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico.

L'Assicurazione comprende anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) l'annegamento;
- d) la folgorazione;
- e) l'assideramento o il congelamento;
- f) i colpi di sole, di calore o di freddo;
- g) le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
- h) gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
- i) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
- j) le lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di Achille, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;
- k) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- l) gli Infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- m) gli Infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe.

L'assicurazione è prestata nei limiti delle somme assicurate indicate nel Modulo di Polizza.

2. MORTE

Se l'Infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell'Infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata, agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato.

L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Europ Assistance corrisponde agli eredi legittimi o testamentari soltanto la differenza tra l'Indennizzo per Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente.

3. MORTE PRESUNTA

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato la somma assicurata per il caso di morte.

La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza per la

Bike Noproblem Urban e Sport - Condizioni di Assicurazione

dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del C.C..

Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, Europ Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.

A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata.

4. INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per l'Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria"

allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 (di cui riportiamo un estratto) e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alla percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite

per l'arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

Franchigia standard

Il capitale assicurato per Invalidità permanente è soggetto alla franchigia assoluta del **5% assorbibile dopo il 20%, sul massimale indicato nel Modulo di Polizza.**

Pertanto per Invalidità Permanente pari o inferiore al 5% non è dovuto alcun indennizzo; per Invalidità Permanente superiore al 5%, l'indennizzo viene riconosciuto solo per l'aliquota eccedente il 5%.

Nel caso in cui l'Invalidità Permanente sia di grado superiore al 20% della totale, l'indennizzo verrà liquidato senza deduzione di alcuna franchigia.

Supervalutazione della Invalidità Permanente superiore al 60%

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, l'Assicurato riporti postumi invalidanti superiori al 60%, Europ Assistance corrisponderà allo stesso il 100% della somma assicurata in Polizza.

ESTRATTO DELLA TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ

	Percentuali	
	Destro	Sinistro
Sordità completa di un orecchio	15	
Sordità completa bilaterale	60	
Perdita della facoltà visiva di un occhio	35	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	11 30	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del movimento del braccio	5	
Perdita del braccio a) per disarticolazione scapolo-omeroale b) per amputazione al terzo superiore	85 80	75 70
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70	60
Perdita di tutte le dita della mano	65	55
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
Perdita totale del pollice	28	23
Perdita totale dell'indice	15	13
Perdita totale del medio	12	
Perdita totale dell'anulare	8	
Perdita totale del mignolo	12	
Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
Perdita della falange ungueale del medio	5	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5	

Bike Noproblem Urban e Sport - Condizioni di Assicurazione

ESTRATTO DELLA TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ

	Percentuali	
	Destro	Sinistro
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	9
Perdita delle ultime due falangi del medio	8	
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare	6	
Perdita delle ultime due falangi del mignolo	8	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16	

5. CALAMITÀ NATURALI

A parziale deroga dell'Art. "Esclusioni", l'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti all'Assicurato da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.

Resta convenuto, però, che in caso di evento che colpisca più Assicurati con Europ Assistance, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di **Euro 1.000.000,00 per l'intero evento**. Nell'eventualità in cui i capitali complessivamente assicurati eccedano detto limite, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.

6. INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONE

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni", sono compresi nell'assicurazione gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione.

Art. 24. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cui le Prestazioni vengono fornite. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 25. - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- gli Infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all'insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;
- gli Infortuni avvenuti quando l'Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l'uso di stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- gli Infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/comPLICANZE;

d) gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;

e) gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);

f) gli Infortuni sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;

g) gli Infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica e inondazione;

h) gli Infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

i) le ernie da qualunque causa determinate.

Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V. anche se derivanti da Infortunio.

Art. 26. - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 27. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve effettuare, entro tre giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne hanno avuto la possibilità, una denuncia accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, pratiche Infortuni, inviando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- certificato medico/copia conforme all'originale della cartella clinica (in caso di ricovero);
- indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento;
- dettagliata descrizione delle modalità di accadimento dell'evento.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a Europ Assistance le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Art. 28. - LIMITI DI ETÀ

L'Assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.

Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'Assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del Premio.

L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di Europ Assistance, dà diritto all'Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.

Art. 29. - PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'Assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

Art. 30. - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

Bike Noproblem Urban e Sport - Condizioni di Assicurazione

Art. 31. - VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO IRRITUALE

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato ed Europ Assistance, in merito all'indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. È comunque fatta salva la facoltà per l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

SEZIONE III - ASSICURAZIONI RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Art. 32. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

per la versione URBAN

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo, nonché i bambini di età inferiore a 4 anni regolarmente trasportati su appositi seggiolini omologati.

per la versione SPORT

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo.

Art. 33. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di intervento chirurgico conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di Polizza, Europ Assistance rimborserà, **fino al massimale indicato sul Modulo di Polizza**, le spese sostenute per:

- onorari del chirurgo, dell'anestesista e dell'équipe operatoria;
- uso della sala operatoria e materiale di intervento;

- rette di degenza in istituto di cura;
- accertamenti diagnostici;
- trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali (**escluse le idropiniche e i massaggi non rieducativi**) praticati entro 180 giorni dal verificarsi dell'infortunio con il limite del 20% della somma assicurata per tale garanzia; **da dette spese sono comunque escluse quelle di natura alberghiera.**

Europ Assistance effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione degli originali dei documenti giustificativi.

La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 100,00 per sinistro.

Art. 34. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cui le Prestazioni vengono fornite. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 35. ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- gli Infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all'insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;**
- gli Infortuni avvenuti quando l'Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l'uso di stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;**
- gli Infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/comPLICANZE;**
- gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;**
- gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);**
- gli Infortuni sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;**
- gli Infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica e inondazione;**
- gli Infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- le ernie da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini.**

Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V. anche se derivanti da Infortunio.

Art. 36. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve effettuare, entro tre giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne hanno avuto la possibilità, una denuncia accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo

direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, pratiche Rimborso Spese Mediche da Infortunio, inviando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;**
- certificato medico/copia conforme all'originale della cartella clinica (in caso di ricovero);**
- indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento;**
- dettagliata descrizione delle modalità di accadimento dell'evento;**
- originali delle fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse.**

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Art. 37. - LIMITI DI ETÀ

L'Assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.

Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'Assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del Premio.

L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di Europ Assistance, dà diritto all'Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.

Art. 38. - PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'Assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C..

Art. 39. - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

SEZIONE IV - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

La presente garanzia può essere acquistata in abbinamento alla garanzia "Tutela Legale"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 40. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- a persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo. In caso di assicurati minorenni è assicurato chi ne detiene la patria potestà.

Bike Noproblem Urban e Sport - Condizioni di Assicurazione

Art. 41. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte,
 - lesioni personali,
 - danneggiamenti a cose o animali,
- in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sola circolazione del Veicolo assicurato, esclusi, quindi, i rischi inerenti a qualsiasi attività professionale.

Sia per la versione URBAN che per la versione SPORT, la garanzia è prestata nei limiti dei massimali sotto riportati:

Euro 250.000,00	per sinistro
Euro 250.000,00	per persona
Euro 50.000,00	per danni a cose e animali con una franchigia di Euro 300,00 per sinistro.

Art. 42. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 43. - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- b) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- c) derivanti in occasione di gare e competizioni;
- d) derivanti dalla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
- e) derivanti dalla pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle, Downhill);
- f) inerenti all'esercizio di attività ciclistica professionale;
- g) derivanti da quanto non specificato nell'"Oggetto dell'Assicurazione".

Art. 44. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovranno effettuare, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure

dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - garanzia R.C."

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 45. - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico,

anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 46. - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. **L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.**

Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 47. - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi: **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente.**

SEZIONE V - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE

La presente garanzia può essere acquistata in abbinamento alla garanzia "Responsabilità Civile".

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. **Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell'assicurato.**

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Delitto: la violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena la reclusione o la multa.

Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto Doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata la Garanzia assicurativa.

Si intende unico il Sinistro che coinvolge più Assicurati (vedi anche ultimo comma dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA").

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevencono.

Tutela legale: l'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 174.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 48. - INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del Sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La Garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in Polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.

Bike Noproblem Urban e Sport - Condizioni di Assicurazione

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituita e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presente polizza.

In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.

La Garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.

La Garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetta da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 49. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento, 8, Fax 02.58384210, Numero Verde 800.085820;
2. in ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso;
3. il Contraente/Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.

Art. 50. - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 51. - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di Sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del Sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'Assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito. Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del Sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;

- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

Art. 52. - RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE "CIRCOLAZIONE"

Art. 53. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per Sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle **con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;**

- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate

Bike Noproblem Urban e Sport - Condizioni di Assicurazione

secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle **con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;**

- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00.** Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle **con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;**
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- e spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle **con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;**
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00.**

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 54. - DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta.

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 55. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:
- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo

è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo.

Le garanzie sono prestate per fatti relativi al Veicolo come precedentemente definito.

Art. 56. - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del Veicolo indicata in Polizza in relazione alle seguenti fattispecie:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.**

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza del limite di Euro 5.000,00 per sinistro. Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto. Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della Assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di Polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata **con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.**

Art. 57. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le Garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Art. 58. - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata per:

- a) le controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
 - b) le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
 - c) le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
 - d) il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa;
 - e) le controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
 - f) le controversie contrattuali con Europ Assistance;
 - g) il recupero crediti;
 - h) controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".
- L'Assicurazione non vale, inoltre:
- j) quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, dalla pratica del ciclismo a livello professionistico, dalla pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill).

SEZIONE VI - ASSICURAZIONE FURTO

La presente garanzia può essere acquistata solo in abbinamento alle garanzie "Tutela Legale" e "Responsabilità Civile".

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 59. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:
- la persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art. 60. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

1. OGGETTO FURTO

Europ Assistance indennizza l'Assicurato, in base ai criteri riportati all'articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" a seguito di Furto totale del Veicolo, **qualora l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell'abitazione/luogo di lavoro (comprese relative dipendenze di pertinenza es: Box e Cantina) regolarmente chiusi a chiave:**

- a) con scasso dei mezzi di protezione e chiusura o con sfondamento dei muri o soffitti o pavimenti;
- b) con **scalata** ovvero per via diversa da quella ordinaria, con impiego di mezzi artificiosi, corde, scale o simili o di particolare agilità personale;
- c) con uso di **chiavi false**;
- d) con uso di **chiavi vere** che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato, ai familiari conviventi, ai domestici od eventuali ospiti e di cui abbiano denunciato alle autorità lo smarrimento.

2. OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è operante per il Veicolo identificato in polizza (fornendo: marca, modello e data

Bike Noproblem Urban e Sport - Condizioni di Assicurazione

di acquisto) purché abbia una vetustà massima di 36 mesi, comprovata da scontrino fiscale o ricevuta d'acquisto.

L'assicurazione furto è operante a condizione che i locali dell'abitazione abbiano:

- le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti i beni assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 61. - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita in base al valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, calcolato applicando il degrado riportato nella tabella che segue, secondo le modalità sotto indicate, **sino ad un massimo di Euro 700,00 per la versione URBAN o Euro 2.000,00 per la versione SPORT.**

Al valore di acquisto del Veicolo come comprovato da scontrino fiscale/ricevuta d'acquisto, verrà applicato il degrado in base alla vetustà del Veicolo stesso e lo scoperto secondo la seguente tabella:

Vetustà	Degrado	Scoperto e minimo
fino a 6 mesi dalla data di acquisto	20%	10% con un minimo di Euro 50,00
dal 7° al 12° mese dalla data di acquisto	35%	10% con un minimo di Euro 50,00
dal 12° mese al 36° mese dalla data di acquisto	50%	10%

Art. 62. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 63. - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri occorsi al Veicolo qualora:

- a) lo stesso sia posto all'aperto o in spazi di uso comune;
- b) lo stesso venga smarrito o venga sottratto in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;
- c) lo stesso venga sottratto da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- d) si verifichino in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
- e) si verifichino in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine;
- f) non sia di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi;
- g) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati.

Art. 64. - TERMINI DI CARENZA

La garanzia decorre dal 15° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione.

Art. 65. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- b) darne avviso ad Europ Assistance, contattando la Struttura Organizzativa al Numero Verde 800.25.16.92, oppure al numero 02.58.24.57.18, attivi 24 ore su 24, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- e) allegare alla denuncia del sinistro lo scontrino fiscale/ricevuta d'acquisto attestante il Valore del Veicolo al momento dell'acquisto.

L'Assicurato è tenuto ad inviare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratica Furto.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita

del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 66. - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. **Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.** **Resta salva comunque la possibilità per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.**

Art. 67. - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
 - b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO";
 - c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. "VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO";
 - d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
- I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordati oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.** La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 68. - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Bike Noproblem Urban e Sport - Condizioni di Assicurazione

Per la sola versione SPORT, Europ Assistance erogherà agli Assicurati a titolo gratuito i seguenti servizi:

CONSULENZA MEDICO SPORTIVA

La Struttura Organizzativa sarà a disposizione dell'Assicurato per fornire indicazioni utili alla pratica ottimale dell'attività fisica quali:

- consigli inerenti l'alimentazione;
- indicazioni utili alla prevenzione degli infortuni;
- suggerimenti sulla attività sportiva più idonea in base alla condizione fisica e alla storia clinica.

CHECK-UP MEDICO SPORTIVO

La Struttura Organizzativa sarà a disposizione dell'Assicurato per organizzare un programma di prevenzione mirato per la pratica della attività sportiva non agonistica senza rischi, tutelando la propria salute.

- visita medico-sportiva completa;
- elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo fino ai 35 anni. Prova da sforzo massimale al cicloergometro per gli over 35;
- spirometria;
- esame urine completo.

I costi per l'effettuazione del check-up sono interamente a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa nei soli giorni feriali (dal lunedì al venerdì), dalle ore 9:00 alle 18:00.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.

Per i sinistri di Assistenza stradale contattare:

**dall'Italia 800.25.16.92
dall'Italia o dall'estero (+39) 02.58.24.57.18**

Per i sinistri di Tutela Legale contattare:

**dall'Italia 800.085.820
dall'Italia o dall'estero fax (+39) 02.58.38.42.10**

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- Numero della Polizza;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a [EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.](mailto:EUROP_ASSISTANCE_ITALIA_S.p.A.) - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1° Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.01.35.29 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.

Bike Noproblem Urban e Sport - Informativa Privacy

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali comuni e - solo qualora necessario - sensibili e giudiziari (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: predisposizione e stipulazione dei contratti, pagamento dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività statistiche);
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
 - c. con riguardo ai soli dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, recapito telefonico) informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato; tali trattamenti verranno effettuati anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax; in particolare, Europ Assistance Italia S.p.A. potrà effettuare promozione commerciale dei suoi prodotti e comunicare alle altre società Europ Assistance in Italia i dati sopra evidenziati che potranno essere trattati dalle stesse in qualità di autonomi Titolari del trattamento per le finalità e con le modalità sopra elencate;
 - d. rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
 2. il trattamento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
 - c. facoltativo ed effettuabile solo in presenza di Suo consenso, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax (1.c); rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.d).
 3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
 - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto in Italia e all'Estero, quali -a titolo esemplificativo- soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della postalizzazione;
 - b. organismi associativi (Ania) e consorzi propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa;
 - c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa" quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti;
 - d. altre Società Europ Assistance in Italia in caso di Suo consenso per le finalità di cui al punto 1.c.
- Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.
UfficioProtezioneDati@europassistance.it

